



**Comune di Casargo**  
Provincia di Lecco

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 6 DEL 31-03-2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 16:00, presso la CASA COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
SCARPA PINA	X		PENSOTTI LUIGI	X	
PASQUINI ALFREDO	X		PASQUINI BORTOLO LUIGI	X	
BALBIANI DIEGO	X		SCANDROGLIO RENATO	X	
MERLO TAMARA	X		STELLA FABIO		X
MEDINI GIOVANNI	X		BERERA WILMA		X
RUSCONI GIUSEPPE	X				

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO DOTT. ANDREA BONGINI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PINA SCARPA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2017**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - e da una componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile - e nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (...) le aliquote della Ta.S.I., in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

- l'art. 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale "L'aliquota di base della Ta.S.I. è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.";

Richiamata la propria deliberazione n. 27 in data 21 luglio 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Vista la bozza di bilancio di previsione 2017, in approvazione da parte del Consiglio comunale in data odierna, nella quale viene garantita la copertura della spese per servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla Ta.S.I.;

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all'I.M.U. e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre la Ta.S.I., non necessaria al fine di garantire la copertura delle spese per servizi indivisibili, come rilevato al punto precedente;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 43, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), secondo il quale: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000.";

Visto, altresì, l'art. 1, comma 669, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo il quale "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione,

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

All'unanimità,

### **DELIBERA**

1. di confermare, per l'annualità 2017, l'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) pari a ZERO, per tutte le tipologie di immobili;
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all'invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Con successiva apposita votazione, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO  
**PINA SCARPA**

Il SEGRETARIO Comunale  
**DOTT. ANDREA BONGINI**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO Comunale  
**DOTT. ANDREA BONGINI**

---